ALLEGATO Z

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEI RIFIUTI ORGANICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO BIOLOGICO DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA AI FINI DELLA PRODUZIONE DI COMPOST, BIOGAS, DIGESTATO, CO2

Il presente allegato disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti organici sottoposti a determinati trattamenti biologici di compostaggio e di digestione anaerobica ai fini della trasformazione di questi in taluni prodotti (compost, biogas, digestato, CO2). La determinazione di specifici criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti organici sottoposti ad altre operazioni di recupero per la produzione di altri prodotti quali, a titolo esemplificativo, l'azoto, gli acidi grassi volatili, l'idrogeno ecc.., può essere effettuata dalle regioni e province autonome nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter.

PARTE A: TIPOLOGIE DI RIFIUTI AMMESSI

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti compostabili non pericolosi:

[020102]; [020103]; [020106]; [020107]; [020202]; [020203]; [020304]; [020401]; [020501]; [020701]; [020702]; [020703]; [020704];

[020199]; [020299]; [020399]; [020499]; [020599]; [020699]; limitatamente agli scarti organici prodotti dalle industrie agroalimentari in questione*.

[020303]; limitatamente agli scarti ottenuti dall'estrazione di principi attivi con solventi che vengono successivamente ed interamente recuperati per distillazione

[030101]; [030105]; [030301]; [030310];

[040101]; [040210]; [040221];

[100101]; limitatamente alla combustione di biomasse in legno vergine

[100103];

[150101]; [150103];

[150102]; limitatamente ai manufatti compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432.

[190503]; [190604]; [190605]; [190606]; [191201]; [191207]; [191208];

[191212] limitatamente alla frazione organica ligno-cellulosica lavata e disidratata proveniente dal trattamento dei residui di pulizia delle spiagge e degli arenili.

[200108]; [200201]; [200302];

[200101]; ad esclusione della carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo. Non sono pertanto ammesse carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.

[200139]; limitatamente ai manufatti compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432.

Sono anche ammessi fanghi di depurazione delle acque reflue per la preparazione di ammendanti specifici contenenti fanghi di cui al decreto legislativo 75/2010. Le tipologie di fanghi ammessi e le caratteristiche degli stessi sono disciplinate dal predetto decreto legislativo e dalla normativa di settore.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 02** non devono derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici con impiego di sostanze denaturanti. *I codici 02.xx.99 "Rifiuti non altrimenti specificati" possono essere ammessi solo previa giustificazione tecnica valutata positivamente dall'Ente autorizzante

I rifiuti appartenenti al **capitolo 03** non devono derivare da lavorazioni con trattamenti chimici: il legno deve essere vergine e non impregnato, trattato, verniciato. La carta non deve essere costituita da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo. Non sono pertanto ammesse carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 04** devono derivare esclusivamente dalla lavorazione di fibre tessili vegetali ed animali. I rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze pericolose.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 10** devono derivare esclusivamente dalla combustione di sansa esausta, scarti vegetali e animali, materiali organici vari di origine naturale, ad esclusione dei combustibili di origine minerale.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 15** non devono derivare da lavorazioni con trattamenti chimici: il legno deve essere vergine e non impregnato, trattato, verniciato come le cassette ed i pallets. La carta non deve essere costituita da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo. Non sono pertanto ammesse carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc..

I rifiuti appartenenti al **capitolo 19** devono derivare esclusivamente dal trattamento aerobico o anaerobico di rifiuti biodegradabili non pericolosi.

Nelle attività di <u>Compostaggio locale</u> sono ammessi esclusivamente le seguenti tipologie di materiali e rifiuti compostabili non pericolosi:

- scarti di tessuti vegetali (020103];
- rifiuti derivanti dalla silvicoltura (020107);
- scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (020304) (020501) (020601) (020704);
- terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole (020401);
- rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (020701);
- rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (020702);
- scarti di corteccia e sughero (030101)
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- rifiuti dei mercati (20 03 02)

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 02** non devono derivare da lavorazioni con trattamenti fisici o termici con impiego di sostanze denaturanti.

I rifiuti appartenenti al **capitolo 15** non devono derivare da lavorazioni con trattamenti chimici: il legno deve essere vergine e non impregnato, trattato, verniciato come le cassette ed i pallets. La carta non deve essere costituita da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo. Non sono pertanto ammesse carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc..

PARTE B: DESTINAZIONI D'USO SPECIFICHE

Le destinazioni d'uso specifiche sono riportate nella seguente tabella.

Prodotto	Destinazione d'uso
Compost	Utilizzo in agricoltura, nella vivaistica, nella
	floricoltura e hobbistica, come ammendante,
	terriccio o substrato di coltura, coerentemente con
	quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010
Digestato	Utilizzo in agricoltura, nella vivaistica, nella
	floricoltura e hobbistica, come ammendante o
	terriccio o substrato di coltura, coerentemente con
	quanto stabilito dal decreto legislativo 75/2010
Biogas	produzione di energia o raffinazione per la
	produzione di biometano
CO2	In sostituzione del biossido di carbonio presente
	sul mercato come gas tecnico in applicazioni quali
	ad esempio la produzione agricola nelle serre di
	coltivazione, la produzione di bevande gassate e
	l'utilizzo nell'industria alimentare, la produzione di
	metano, altri carburanti e altre molecole organiche
	complesse, la produzione di bombole per la
	saldatura, il controllo degli incendi, la produzione
	di ghiaccio secco, la produzione di neve

carbonica...

Per le attività di compostaggio locale autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 182-ter comma 8 l'unico prodotto ammesso è il compost.

PARTE C: CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO.

I rifiuti organici individuati alla precedente parte A sono sottoposti a:

- un processo aerobico di compostaggio, anche previo trattamento anaerobico, oppure;
- un trattamento di digestione anaerobica;

I processi di trattamento rispettano i requisiti minimi riportati in allegato Q.

PARTE C: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OTTENUTI DAL RICICLO DEI RIFIUTI ORGANICI CHE HANNO CESSATO DI ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI.

1. Compost

Il principale prodotto derivante dal compostaggio è rappresentato dal compost così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera ee)

Il compost rispetta le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 al D.lgs 75/2010, per i diversi tipi di prodotti definiti nella categoria "Ammendanti".

Per poter cessare di essere considerati rifiuti i predetti ammendanti rispettano anche il seguente requisito:

% di IPA¹ < 6 mg/kg di materia secca

Nel caso delle attività di compostaggio locale il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta esclusivamente i seguenti parametri:

- a) l'umidità è compresa tra 30 e il 50 per cento;
- b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;
- c) il pH è compreso tra 6 e 8,5;
- d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell'articolo 5, sono inferiori al 2 per cento in peso;
- e) le frazioni pericolose macroscopiche sono assenti.

Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene

Inoltre per l'utilizzo del compost su suolo pubblico, per la vendita o per l'utilizzo da parte di soggetti terzi, diversi dai conferitori all'apparecchiatura di compostaggio locale, o per l'applicazione su terreni i cui prodotti siano destinati all'immissione al consumo, il compost rispetta le caratteristiche stabilite dal D.lgs 75/2010 allegato 2, per i diversi tipi di prodotti definiti nella categoria "Ammendanti".

La rispondenza del compost alle caratteristiche di qualità di cui sopra è accertata mediante analisi effettuate con cadenza biennale.

2. Biogas

Il principale prodotto derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici è rappresentato dal biogas. Il biogas è una miscela di biossido di carbonio e metano utilizzata per la produzione di energia oppure ulteriormente raffinata per produrre biometano.

Il biogas cessa di essere considerato rifiuto se è destinato ad essere utilizzato per le attività di cui alla parte B e rispetta le seguenti caratteristiche:

- metano minimo 30% in volume
- H₂S massimo 0,1 % in volume
- P.C.I. sul tal quale minimo 12.500 kj/Nm³

•

3. digestato

Un altro importante prodotto derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici è rappresentato dal digestato così come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e-quater

Il digestato da rifiuto può cessare di essere considerato rifiuto quando è incorporato in uno o più prodotti fertilizzanti disciplinati dal decreto legislativo 75/2010, e rispetta il seguente requisito:

- % di IPA¹ < 6 mg/kg di materia secca.

4. Biossido di carbonio

Un altro importante prodotto derivante dalla digestione anaerobica dei rifiuti organici è rappresentato dal biossido di carbonio. Il biossido di carbonio può cessare di essere considerato un rifiuto qualora sia destinato ad essere utilizzato nelle attività di cui alla parte B e rispetti le caratteristiche per gli specifici utilizzi stabilite dalle norme di commercializzazione dei prodotti normalmente presenti sul mercato.

PARTE D: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

Il rispetto dei criteri di cui alle parti A, B e C del presente allegato, è attestato dal titolare dell'impianto di recupero tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e inviata tramite ovvero con una delle modalità di cui

all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, utilizzando il modulo sotto riportato.

Il titolare dell'impianto di recupero conserva per cinque anni presso l'impianto stesso, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Ai fini della dichiarazione di conformità l'entità del lotto è stabilita per ciascuna specifica tipologia di prodotto che ha cessato di essere rifiuto anche in funzione del successivo utilizzo, dall'autorità competente, in sede di rilascio di autorizzazione.

Per le attività di compostaggio locale la verifica di conformità si ritiene assolta con la conservazione per un periodo di 5 anni delle analisi effettuate sul compost prodotto. La dichiarazione di conformità è obbligatoria qualora il compost prodotto dall'attività di compostaggio locale è immesso sul mercato.

Gli obblighi relativi alla compilazione da parte del produttore della dichiarazione di conformità si ritengono soddisfatti se il prodotto è già dotato di una etichetta che comprova, ai sensi delle discipline relative ai prodotti la conformità dei lotti alle predette normative di commercializzazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	
(n.lotto/)	
Anno	,
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [●]			
Denominazione sociale	CF/P.IVA		

Iscrizione al registro impr	rese	
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione o iscrizione in procedura semplificata / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il predetto lotto è conforme all'allegato Z del decreto legislativo 152/06;
- il predetto lotto ha le caratteristiche di cui all'allegato Z del decreto legislativo 152/06 come di seguito indicate:

(NOTA: Indicare le caratteristiche del lotto)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
 esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto

(NOTA: Firma e timbro del produttore)
, , ,

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

PARTE F: SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

Gli impianti si dotano di un sistema di gestione della qualità dell'intero processo di trattamento ai sensi dell'articolo 182-ter comma 15.

Per le attività di compostaggio locale il sistema di gestione della qualità si intende assolto mediante la tenuta dei registri di cui all'articolo 190 e l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo 189.